



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 062

Data: 12/12/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 08/12/2024 relativo all'incontro (25425) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 07/12/2024 tra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale (637) e HC Feltre (525).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637)** di € 200,00 per violazione degli art. 7.2 Sez. A delle N.O.F.A. - Norme Comuni 2024-2025 e 24, n.1 e 3, seconda parte, lett. c) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637)

Dal rapporto arbitrale emerge che l'utilizzo delle docce da parte dei direttori di gara è stato reso impossibile a causa di una mancanza di acqua nello spogliatoio arbitri. La squadra di casa ha fornito un altro spogliatoio con solo acqua fredda. Le condizioni gelide dello stesso spogliatoio nella quali la quaterna arbitrale si è ritrovata ha reso necessario l'utilizzo di una stufetta di proprietà di uno degli ufficiali di gara.

Ciò premesso, l'assoluta inadeguatezza delle condizioni dello spogliatoio assegnato agli arbitri (mancanza di acqua e clima gelido) nonché la mancata fornitura di acqua calda anche all'interno dello spogliatoio alternativo messo a disposizione, al fine di consentire agli arbitri - a partita conclusa - l'effettuazione della doccia, rappresentano circostanze integranti la violazione, da parte della società organizzatrice dell'evento sportivo, della normativa sopra citata.

Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare dell'ammenda quantificata nell'importo di € 200,00 (duecento euro).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi